

Cuneo, lì 14 gennaio 2016

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 01/2016

LA LEGGE FINANZIARIA 2016

E' stata pubblicata sulla G.U. 28/12/2015 la Finanziaria 2016 (Legge n. 208/2015) c.d. "Legge di stabilità 2016". Nell'iter di approvazione il Legislatore ha apportato una serie di significative modifiche, ed alla luce dei **primi chiarimenti** si forniscono di seguito le principali novità, in vigore dal 01/01/2016.

MAXI AMMORTAMENTI

A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi** nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, **al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, il costo** di acquisizione è **incrementato del 40%** (così, ad esempio, un cespite acquistato per € 10.000 rileva per il calcolo degli ammortamenti per € 14.000).

Sono **esclusi** dall'incremento gli investimenti:

- in beni materiali strumentali per i quali è stabilito un **coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%**;
- in **fabbricati e costruzioni**;
- nei beni ricompresi nei seguenti gruppi: imbottigliamento di acque minerali, produzione e distribuzione di gas naturale, stabilimenti termali, ferrovie.

Per quanto riguarda gli autoveicoli a deducibilità limitata, sono maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la **deduzione** delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE

E' **aumentato da € 1.000 a € 3.000** il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / libretti di deposito bancari o postali al portatore / titoli al portatore in euro o in valuta estera.

In sede di approvazione è stato previsto che relativamente al **servizio di rimessa di denaro** ex art. 1,

comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. "Money transfer") **la soglia rimane pari a € 1.000.**

È prevista altresì l'**abrogazione** della disposizione che prevedeva l'**obbligo** da parte dei soggetti della filiera dell'**autotrasporto di pagare il corrispettivo** delle prestazioni di trasporto di merci su strada, utilizzando **strumenti elettronici di pagamento**, ovvero **il canale bancario**, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto.

ESTENSIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI

In sede di approvazione l'obbligo di "accettare" i pagamenti tramite POS da parte dei soggetti esercenti l'attività di vendita / servizi **è stato esteso alle carte di credito** ed opera a prescindere dall'importo (è stato eliminato il riferimento agli importi minimi).

 Il predetto obbligo può essere **disatteso** in caso di "**oggettiva impossibilità tecnica**".

Con un apposito DM saranno **fissate oltre alle modalità attuative anche le sanzioni** applicabili in caso di violazione del predetto obbligo.

NUOVO REQUISITO "PRIMA CASA"

È stata introdotta la previsione in base alla quale il soggetto **già proprietario della "prima casa"** può acquistare la "**nuova prima casa**" **applicando le relative agevolazioni** anche se **risulta ancora proprietario del primo immobile, a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno** dal nuovo acquisto.

Se entro detto termine annuale la "vecchia prima casa" non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l'applicazione delle agevolazioni.

DETRAZIONE IVA ACQUISTO UNITA' IMMOBILIARI RESIDENZIALI

In sede di approvazione è stata inserita un'interessante agevolazione consistente nella possibilità di detrarre dall'IRPEF lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, **il 50% dell'IVA relativa all'acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute dalle imprese costruttrici.** La detrazione spetta per gli acquisti **effettuati entro il 31.12.2016** e va ripartita in **10 quote annuali.**

DETRAZIONI RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO

È disposta la **proroga alle condizioni previste per il 2015**, sia della detrazione per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** che per quelli di **riqualificazione energetica**.

In particolare, per le **spese sostenute fino al 31.12.2016** la detrazione:

- per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** è riconosciuta nella misura del **50%**, su un importo massimo di spesa pari a **€96.000**;
- per gli **interventi di risparmio e riqualificazione energetica**, inclusi i nuovi interventi introdotti dal 2015 (schermature solari e impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), è riconosciuta nella misura del **65%**.

CESSIONE DETRAZIONE SOGGETTI INCAPIENTI

In sede di approvazione, con riferimento alle **spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2016** per **interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali**, è introdotta la possibilità, per:

- i **titolari di reddito di pensione non superiore a € 7.500**, di **redditi di terreni non superiori a € 185,92** e **dell'abitazione principale** con le relative pertinenze;
- i **titolari di lavoro dipendente e assimilati con reddito complessivo non superiore a €8.000** ovvero a **€4.800** (art. 13 comma 1 lett. a) e comma 5 lett. a) TUIR)

di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato l'intervento agevolabile. Con un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le relative modalità operative.

BONUS "MOBILI ED ELETTRODOMESTICI"

È confermata la **proroga della detrazione IRPEF del 50%** su una **spesa massima di € 10.000**, riconosciuta ai soggetti che sostengono **spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione IRPEF (alle stesse condizioni previste per il 2015).

La detrazione è riconosciuta per le **spese sostenute fino al 31.12.2016**.

BONUS "MOBILI GIOVANI COPPIE"

In sede di approvazione è stata introdotta una **nuova detrazione IRPEF**:

- **riservata alle giovani coppie** (coniugi ovvero conviventi more uxorio):

Sede legale ed amministrativa: P.zza Galimberti, 2 - Tel. 0171. 698831 - Fax 0171.698606 12100 CUNEO - Pe.c. centrosed@legalmail.it

- che costituiscono **nucleo familiare da almeno 3 anni**;
- in cui **almeno uno** dei 2 **non abbia superato i 35 anni** di età;
- **acquirenti** di un'unità immobiliare da adibire ad **abitazione principale** (la norma non precisa i termini temporali relativi all'acquisto);
- pari al **50%**, su una **spesa massima di € 16.000**, per l'**acquisto di mobili** destinati all'**arredo dell'abitazione**.

Detta spesa deve essere **sostenuta dall'1.1 al 31.12.2016** e la detrazione **va ripartita in 10 quote annuali**. Tale detrazione **non è cumulabile** né con la **detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** né con il **bonus "mobili ed elettrodomestici"**.

LEASING AGEVOLATO "PRIMA CASA"

In sede di approvazione è stata introdotta una serie di interessanti disposizioni tendenti a **agevolare l'acquisto della "prima casa" mediante un contratto di leasing**.

Il ricorso a tale modalità d'acquisto consente di beneficiare della **detrazione IRPEF del 19%** relativamente:

- a) ai **canoni e relativi oneri accessori** per un importo **non superiore a € 8.000**;
- b) al **prezzo di riscatto** per un importo **non superiore a € 20.000**.

Quanto sopra è riconosciuto a condizione che:

- l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna;
- il soggetto interessato abbia un'età **inferiore a 35 anni** con un **reddito complessivo non superiore a € 55.000** all'atto della stipula del contratto, e non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

Se il soggetto ha un'età **pari o superiore a 35 anni** la predetta detrazione è **ridotta del 50%**.

La nuova detrazione spetta alle condizioni previste relativamente agli interessi passivi ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale, ed è **applicabile dall'1.1.2016 al 31.12.2020**.

BONUS DISPOSITIVI RISPARMIO CONSUMO ENERGETICO

In sede di approvazione è stata estesa la **detrazione IRPEF / IRES del 65%** anche alle spese sostenute per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi **multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento / produzione di acqua calda / di climatizzazione delle unità abitative, volti**

ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

A tal fine, i dispositivi di cui sopra devono:

- mostrare **attraverso canali multimediali i consumi energetici**, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare **le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti**;
- **consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.**

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

E' riproposta la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
 - **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
- alla data dell'1.1.2016, non in regime d'impresa**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2016** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva**. In sede di approvazione è stata **"unificata" all'8%** la misura dell'imposta sostitutiva dovuta per le **partecipazioni qualificate / non qualificate** e per i **terreni**.

NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA

È **sostituito integralmente** l'art. 26, DPR n. 633/72, in materia di *"Variazioni dell'imponibile o dell'imposta"*, prevedendo che la nota di credito può essere emessa in caso di **mancato pagamento**, in tutto o in parte:

- a) in presenza di una **procedura concorsuale / accordo di ristrutturazione dei debiti / piano attestato di risanamento**. Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione al concordato preventivo o del decreto che dispone l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
- b) a causa di **procedure esecutive individuali rimaste infruttuose**.

In caso di **successivo incasso**, in tutto o in parte, del corrispettivo **va emessa una nota di debito**. Le novità sopra esaminate sono applicabili:

- con riferimento alla fattispecie di cui alla **lett. a)**, alle **procedure concorsuali attivate successivamente al 31.12.2016**;

- con riferimento alle fattispecie di cui alla **lett. b)**, anche alle **operazioni effettuate anteriormente al 31.12.2016**.

BONUS RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI

In sede di approvazione il credito d'imposta a favore delle strutture turistico-alberghiere, è **stato esteso anche alle spese per interventi di ristrutturazione che comportano un aumento della cubatura complessiva nei limiti e con le modalità previste dall'art. 11, DL n. 112/2008**.

Con un apposito DM saranno stabilite le disposizioni attuative del bonus in esame e l'aggiornamento dei criteri per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche.

REGIME FORFETARIO

Al **regime forfetario riservato alle persone fisiche** (imprese e lavoratori autonomi) sono apportate le seguenti modifiche.

AUMENTO DEL LIMITE DI RICAVI / COMPENSI

La principale modifica riguarda l'**aumento del limite dei ricavi / compensi** per ciascuno dei 9 gruppi di attività.

Gruppo di settore	Vecchi limiti ricavi/compensi	Nuovi limiti ricavi/compensi	Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande	35.000	45.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	40.000	50.000	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	30.000	40.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	20.000	30.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	15.000	25.000	86%
Intermediari del commercio	15.000	25.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	40.000	50.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	15.000	30.000	78%
Altre attività economiche	20.000	30.000	67%

Non possono avvalersi del regime in esame i soggetti che **nell'anno precedente** hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato (compreso il reddito da pensione) **eccedenti € 30.000**. La condizione **non va verificata** in caso di **cessazione dal rapporto di lavoro**.

CONTRIBUENTI "START UP"

Per i soggetti che intraprendono una nuova attività, **per i primi 5 anni**, è prevista un'imposta sostitutiva **nella misura del 5%** in luogo dell'aliquota ordinaria del 15%.

Per beneficiare dell'**aliquota ridotta** è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:

- il contribuente **non ha esercitato, nei 3 anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;
- qualora l'attività sia il **proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi / compensi del periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfettario.

Forfettari "start up" dal 2015

Con una disposizione transitoria, l'applicazione dell'imposta sostitutiva con **aliquota ridotta del 5%** è riconosciuta per il **2016 - 2019** anche ai soggetti che hanno **iniziato l'attività nel 2015** adottando il regime forfettario.

NUOVO REGIME PREVIDENZIALE

Il reddito forfettario costituisce **base imponibile ai fini previdenziali** e su tale reddito **va applicata la contribuzione ridotta del 35%**.